

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / Nidera BV

(Causa C-387/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Articolo 183 — Rimborso dell'eccedenza di IVA — Rimborso tardivo — Ammontare degli interessi di mora dovuti in applicazione del diritto nazionale — Riduzione di tale ammontare per ragioni non imputabili al soggetto passivo — Ammissibilità — Neutralità dell'imposta — Certezza del diritto]

(2018/C 142/07)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Resistente: Nidera BV

con l'intervento di: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Dispositivo

L'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una riduzione dell'importo degli interessi normalmente dovuti, in applicazione del diritto nazionale, su un'eccedenza di imposta sul valore aggiunto non rimborsata nei termini, quando tale riduzione sia invocata per circostanze non imputabili al soggetto passivo, quali l'elevato ammontare di tali interessi rispetto all'importo dell'eccedenza di imposta sul valore aggiunto, la durata e le cause del ritardo nel rimborso nonché le perdite effettivamente subite dal soggetto passivo.

⁽¹⁾ GU C 343 del 19.9.2016.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1° marzo 2018 — Ice Mountain Ibiza, SL / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Cause riunite C-412/16 P e C-413/16 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Domanda di registrazione dei marchi figurativi ocean beach club ibiza e ocean ibiza — Marchi nazionali figurativi anteriori OC ocean club e OC ocean club ibiza — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione]

(2018/C 142/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ice Mountain Ibiza, SL (rappresentanti: J. L. Gracia Albero e F. Miazzetto, abogados)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e D. Botis, agenti)